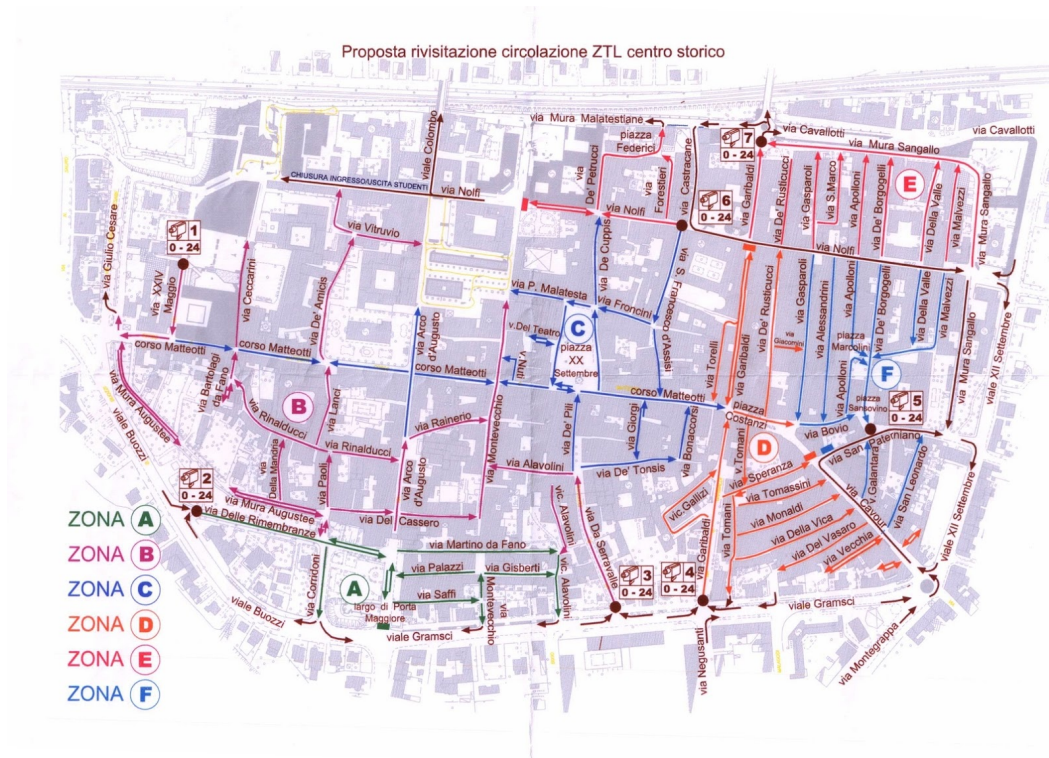


TESTO UNICO
REGOLAMENTAZIONE Z.T.L.
COMUNE DI FANO



COMUNE DI FANO

- DELIBERA G.C. n° 76/13 Nuova delimitazione zone a traffico limitato permanenti e stagionali del territorio comunale
- DELIBERA C.C. n° 78/13 Regolamento per il rilascio di autorizzazioni al transito ed alla sosta veicolari all'interno di ogni zona a traffico limitato comunale
- DELIBERA G.C. n° 204/13 Tariffe
- ORDINANZA n° 220/13 Circolazione nella ZTL centro storico – sotto zone A, B, E.
- ORDINANZA n° 255/13 Circolazione nella ZTL centro storico – sottozone C, D, F e nelle altre Z.T.L. permanenti e stagionali
- ORDINANZE n° 276 - n° 333 - n° 391 - n° 428/2013.
- DELIBERA C.C. n° 51/14 – art. 20 Modifiche al vigente regolamento comunale per occupazione di spazi ed aree pubbliche
- ORDINANZE n° 75 - n° 94/2014.
- DELIBERA C.C. n° 65/15 - modifiche al regolamento per il rilascio di autorizzazioni al transito ed alla sosta veicolari all'interno di ogni zona a traffico limitato comunale.
- DELIBERA G.C. n° 419/15 modifica ed integrazione alla delibera di G.C. 204/13. approvazione nuove tariffe per i permessi di accesso alle Z.T.L. di tipo stagionale.
- ORDINANZA n° 35/16.
- ORDINANZE n° 129 – n° 130/17 (attuazione delibera G.C. n° 178/17)
- ORDINANZA n° 186/17 (attuazione delibera G.C. n° 261/17)
- DELIBERA G.C. n° 548/17 “Approvazione nuove validità massime di durata delle autorizzazioni di accesso alle Z.T.L di tipo permanente e stagionale”.
- ORDINANZE n° 166 - n° 383/20.
- ORDINANZA n° 230/21 (attuazione delibera G.C. n° 153/21).
- ORDINANZA n° 307/21.

INDICE GENERALE

articolo 1 -	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 2
articolo 2 -	PRINCIPI GENERALI	pag. 2
articolo 3 -	DELIMITAZIONE Z.T.L. PERMANENTI	pag. 2
articolo 4 -	DELIMITAZIONE Z.T.L. STAGIONALI	pag. 5
articolo 5 -	TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL TRANSITO E LA SOSTA VEICOLARI IN Z.T.L.	pag. 6
articolo 6 -	AUTORIZZAZIONE PERMANENTE PER IL TRANSITO E LA SOSTA VEICOLARI IN Z.T.L.	pag. 6
articolo 7 -	AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER IL TRANSITO E LA SOSTA VEICOLARI IN Z.T.L.	pag. 12
articolo 8 -	AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA ESENTE DAL PAGAMENTO DI TARIFFA	pag. 13
articolo 9 -	RICEVUTA PER L'ACCESSO GIORNALIERO	pag. 14
articolo 10 -	DEROGHE	pag. 14
articolo 11 -	SANZIONI	pag. 15
articolo 12 -	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	pag. 15

**TUTTE LE AUTORIZZAZIONI SCADUTE NEL PERIODO DI EMERGENZA COVID
OVVERO NEL PERIODO dal 31/1/2020 alla data di fine stato emergenza
SONO PROROGATE FINO A 90 GIORNI DOPO LA FINE DELLO STATO
EMERGENZA**

(ART. 103 D.L. N. 18/2020 E D.L. N. 52/2021)

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) La circolazione e la sosta nelle Z.T.L. istituite e delimitate nel territorio del Comune di Fano con deliberazione di Giunta Comunale n° 76 del 20/3/13, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada", sono disciplinate dal presente Regolamento con le modalità e secondo le prescrizioni in esso contenute.
- 2) In particolare, il Regolamento nell'ambito delle delimitazioni a Z.T.L., definisce le particolari tipologie nonché le modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie all'accesso, al transito ed alla sosta nelle suddette zone.
- 3) La più ampia disciplina della circolazione veicolare in Z.T.L. sarà regolamentata da apposita ordinanza dirigenziale, giusto quanto stabilito dall'art.7, comma 1, del Codice della Strada.
- 4) Eventuali Z.T.L. a tempo determinato saranno soggette alle norme di questo Regolamento ma saranno definite con apposite deliberazioni e ordinanze dirigenziali.

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI

- 1) Le autorizzazioni che dovranno essere rilasciate nel rispetto delle normative vigenti a tutela dell'inquinamento, della sicurezza della circolazione e più in generale del Codice della Strada, consentono la circolazione limitatamente alle vie ed eventuali percorsi indicati e possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese, limitate o modificate per motivi di sicurezza, di ordine pubblico e per ragioni attinenti alla circolazione stradale e di rivalutazione dell'interesse pubblico generale.
- 2) Le autorizzazioni possono contenere indicazioni relative ai divieti di circolazione, di sosta o di fermata nelle Z.T.L. oggetto dell'autorizzazione stessa.
- 3) In caso di impraticabilità delle vie e degli eventuali percorsi indicati, l'efficacia delle autorizzazioni abilita alla circolazione in itinerari alternativi fino al ripristino delle normali condizioni di circolazione, fatta salva l'osservanza della prescrizione del percorso alternativo più breve.
- 4) I veicoli a servizio di persone invalide possono accedere e circolare nella Z.T.L. in base a quanto prescritto dall'art. 188 "Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide" del Codice della Strada e dagli artt. 11 "Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili" e 12 "Contrassegno speciale" del D.P.R. n° 503/1996.

ART. 3 - DELIMITAZIONE Z.T.L. PERMANENTI

- 1) Le vie o parti di vie facenti parte delle ZONE A TRAFFICO LIMITATO PERMANENTI (validità giornaliera 0 – 24 per tutto l'anno), già fissate con deliberazione di G.C. n° 76 del 20/3/13, nelle quali la circolazione e la sosta veicolare sono subordinate all'ottenimento di un'autorizzazione secondo le modalità, i criteri e le deroghe stabiliti nel presente Regolamento e nelle relative Ordinanze dirigenziali, sono di seguito riportate.

ART. 3.1 - Z.T.L. "CENTRO STORICO"

1) SOTTOZONA A:

1a) elenco vie e/o piazze con disciplina della circolazione veicolare:

AREA	TRATTO	DISCIPLINA	SENSO DI MARCIA
PIAZZA DI PORTA MAGGIORE		doppio senso	estremità di monte chiusa
PIAZZA CLEOFILO		doppio senso	
VIA CORRIDONI		senso unico	da via Delle Rimembranze a viale Buoizzi
VIA DELLE RIMEMBRANZE	viale Buoizzi – via Corridoni	senso unico	da viale Buoizzi a via Corridoni
	via Corridoni – piazza Di Porta Maggiore	doppio senso	
VIA MARTINO DA FANO		senso unico	da piazza Di Porta Maggiore a vicolo Degli Alavolini
VIA MONTEVECCHIO	via Dé Palazzi-Gisberti - viale Gramsci	senso unico	via Dé Palazzi-Gisberti a viale Gramsci
VIA DÉ PALAZZI - GISBERTI	vicolo Degli Alavolini - piazza Di Porta Maggiore	senso unico	da vicolo Degli Alavolini a piazza Di Porta Maggiore
VIA SAFFI		senso unico	da piazza Di Porta Maggiore a via Montevercchio
VICOLO DEGLI ALAVOLINI	via Martino Da Fano – viale Gramsci	senso unico	da via Martino Da Fano a viale Gramsci

1b) elenco vie di ingresso nella sottozona:

VIALE DELLE RIMEMBRANZE
VICOLO DEGLI ALAVOLINI

1c) elenco itinerari interni alle altre sottozone della ZTL del centro storico per accedere alla sottozona A:

VIA DA SERRAVALLE (sottozona B), VIA DEGLI ALAVOLINI (sottozona B), VICOLO DEGLI ALAVOLINI (sottozona B)

1d) elenco vie di uscita dalla sottozona A:

VIA CORRIDONI

VIA MONTEVECCHIO
VICOLO DEGLI ALAVOLINI

1e) elenco itinerari interni alle altre sottozone della ZTL del centro storico per uscire dalla sottozona A:

2) SOTTOZONA B:

2a) elenco vie e/o piazze con disciplina della circolazione veicolare:

AREA	TRATTO	DISCIPLINA	SENSO DI MARCIA
CORSO MATTEOTTI	via XXIV Maggio – via Mura Augustee	senso unico	da via XXIV Maggio a via Mura Augustee
	traversa chiusa con nn.cc. 1 - 15	doppio senso	
LARGO DI PORTA GIULIA		senso unico	da via XXIV Maggio a via Mura Augustee
PIAZZA AMIANI	corso Matteotti - via De Amicis	senso unico	da corso Matteotti a via De Amicis
PIAZZA CLEMENTE VIII°		doppio senso	
PIAZZA GRIMALDI		doppio senso	
VIA DEGLI ALAVOLINI		senso unico	da via Da Serravalle a via Montevercchio
VIA ARCO D'AUGUSTO	via Del Cassero - via Rainerio	senso unico	da via Del Cassero a via Rainerio
	via Del Cassero – piazza Di Porta Maggiore	doppio senso	estremità chiusa lato monte
	traversa chiusa con nn.cc. 16-30	doppio senso	
VIA BARTOLAGI DA FANO	via Rinalducci – corso Matteotti	senso unico	da via Rinalducci a corso Matteotti
	via Rinalducci – estremità lato monte	doppio senso	
	traversa chiusa con nn.cc. 6-8a	doppio senso	
VIA CECCARINI	corso Matteotti – n.c. 30	senso unico	da corso Matteotti al n.c. 30
VIA DA SERRAVALLE		senso unico	da viale Gramsci a via De Tonsis
VIA DE AMICIS		senso unico	da piazza Amiani a via Vitruvio
	traversa chiusa con nn.cc. 1a-10	doppio senso	
VIA DÉ DA CARIGNANO		senso unico	da via Montevercchio a via Arco d'Augusto
VIA DEL CASSERO		senso unico	da via Paoli a via Montevercchio
VIA DELLA MANDRIA		senso unico	da via Rinalducci a via Mura Augustee
VIA LANCI		senso unico	da via Rinalducci a corso Matteotti
VIA MONTEVECCHIO	via Del Cassero – piazza Costa	senso unico	da via Del Cassero a piazza Costa
	via Del Cassero – via Martino Da Fano	doppio senso	estremità chiusa lato monte
	traversa chiusa con nn.cc. 30-40	doppio senso	
	traversa chiusa con nn.cc. 56f-82	doppio senso	
VIA MURA AUGUSTEE	via Della Mandria – n.c. 4	doppio senso	estremità chiusa lato mare
	via Della Mandria – via Paoli	senso unico	da via Della Mandria a via Paoli
	corso Matteotti – n.c. 6 circa	doppio senso	estremità chiusa lato monte
	da largo di Porta Giulia per 10 m. circa verso mare	senso unico	monte – mare
VIA NOLFI	via Arco d'Augusto – piazzale S.P. Malatesta	senso unico	da via Arco d'Augusto a piazzale S.P. Malatesta

VIA PAOLI	via Rinalducci – via Del Cassero	senso unico	da via Rinalducci a via Del Cassero
	via Del Cassero – via Delle Rimembranze	doppio senso	
VIA RAINERIO		senso unico	da via Arco d'Augusto a via Montevercchio
VIA RINALDUCCI	via Paoli - via Arco d'Augusto	senso unico	da via Arco d'Augusto a via Paoli
	via Paoli – via Bartolagi Da Fano	senso unico	da via Paoli a via Bartolagi Da Fano
	traversa chiusa con nn.cc. 31-37	doppio senso	
	traversa chiusa con nn.cc. 47-59	doppio senso	
VIA XXIV MAGGIO	traversa chiusa con nn.cc. 67-77	doppio senso	
	n.c. 17 – corso Matteotti	senso unico	dal n.c. 17 a corso Matteotti
VIA VITRUVIO	via De Amicis – via Arco d'Augusto	senso unico	da via De Amicis a via Arco d'Augusto
	via De Amicis – via Nolfi	senso unico	da via De Amicis a via Nolfi
VICOLO DEGLI ALAVOLINI	via Degli Alavolini – via Martino Da Fano	senso unico	da via Degli Alavolini a via Martino Da Fano

2b) elenco vie di ingresso nella sottozona B:

VIA PAOLI
VIA XXIV MAGGIO
VIA DA SERRAVALLE
VIA NOLFI

2c) elenco itinerari interni alla ZTL del centro storico per accedere nella sottozona B:

VIA DELLE RIMEMBRANZE (zona A)

2d) elenco vie di uscita dalla sottozona B:

VIA PAOLI
VIA MURA AUGUSTEE
VIA CECCARINI
VIA VITRUVIO
VIA DÈ DA CARIGNANO
VIA NOLFI
VIA MONTEVECCHIO
VICOLO DEGLI ALAVOLINI

2e) elenco itinerari interni alla ZTL del centro storico per uscire dalla sottozona B:

VIA ARCO D'AUGUSTO (sottozona C)
VIA DELLE RIMEMBRANZE (sottozona zona A)
VICOLO DEGLI ALAVOLINI (sottozona A)
VIA NOLFI (sottozona E)

3) SOTTOZONA C:

3a) elenco vie e/o piazze con relativa disciplina della circolazione veicolare:

AREA	TRATTO	DISCIPLINA	SENSO DI MARCIA
CORSO MATTEOTTI	via XXIV Maggio – piazza Amiani	senso unico	da via XXIV Maggio a piazza Amiani
	piazza Amiani - via Lanci	doppio senso	
	via Lanci – via Arco d'Augusto	senso unico	da via Arco d'Augusto a via Lanci
	via Arco d'Augusto – via Montevercchio	senso unico	da via Arco d'Augusto a via Montevercchio
	via Montevercchio – n.c. 172	senso unico	dal n.c. 172 a via Montevercchio
	n.c. 172 – via Dé Pili	doppio senso	
	via Dé Pili – via Garibaldi	senso unico	da via Dé Pili a via Garibaldi
	traversa chiusa con nn.cc. 252 - 262	doppio senso	
PIAZZA XX SETTEMBRE		senso unico	antiorario lungo il perimetro

	traversa chiusa con nn.cc. 34 - 39a	doppio senso	
PIAZZALE DONATORI DI SANGUE		doppio senso	
PIAZZALE OMICCIOLI		doppio senso	
VIA ARCO D'AUGUSTO	via Rainerio – piazza Costa	senso unico	da via Rainerio a piazza Costa
VIA BONACCORSI		senso unico	da via Dé Tonsis a corso Matteotti
VIA DÉ CUPPIS		senso unico	da piazza XX Settembre a via Nolfi
VIA DÉ PILI		senso unico	da via Degli Alavolini a corso Matteotti
	traversa chiusa con nn.cc. 23 - 55	doppio senso	
VIA DÉ TONSIS		senso unico	da via Da Serravalle a via Bonaccorsi
	traversa chiusa con nn.cc. 18 - 41	doppio senso	
VIA DEL TEATRO		doppio senso	
VIA FRONCINI		senso unico	da via S. Francesco a piazza XX Settembre
	traversa chiusa con nn.cc. 21 - 36	doppio senso	
	corso Matteotti – n.c. 12	doppio senso	
VIA DÉ GIORGI	traversa chiusa con nn.cc. 9 - 23	doppio senso	
	n.c. 12 - via Dé Tonsis	senso unico	dal n.c. 12 a via Dé Tonsis
VIA MALATESTA GALEOTTO		senso unico	da piazza XX Settembre a via Montevercchio
VIA NUTI		senso unico	da corso Matteotti a via Montevercchio
	traversa chiusa con nn.cc. 6 - 14	doppio senso	
	traversa con n.c. 28	doppio senso	
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	via Nolfi – via Froncini	senso unico	da via Nolfi a via Froncini
	traversa chiusa con nn.cc. 30 - 44	doppio senso	
	via Froncini - corso Matteotti	senso unico	da via Froncini a corso Matteotti

3b) elenco vie di ingresso nella sottozona C:

CORSO MATTEOTTI
VIA ARCO D'AUGUSTO
VIA DÉ PILI
VIA DÉ TONSIS
VIA S. FRANCESCO D'ASSISI
VIA TORELLI

3c) elenco itinerari interni alla ZTL del centro storico per accedere nella sottozona C:

- 1) VIA XXIV MAGGIO (sottozona B)
- 2) VIA DELLE RIMEMBRANZE (sottozona A), VIA PAOLI (sottozona B), VIA RINALDUCCI (sottozona B), VIA BARTOLAGI DA FANO (sottozona B)
- 3) VIA DELLE RIMEMBRANZE (sottozona A), VIA PAOLI (sottozona B), VIA DEL CASSERO (sottozona B), VIA ARCO D'AUGUSTO (sottozona B),
- 4) VIA DA SERRAVALLE (zona B)
- 5) VIA NOLFI (sottozona E)

3d) elenco vie di uscita dalla sottozona C:

CORSO MATTEOTTI
VIA ARCO D'AUGUSTO
VIA NUTI
VIA MALATESTA GALEOTTO
VIA DÉ CUPPIS

3e) elenco itinerari interni alla ZTL del centro storico per uscire dalla sottozona C:

- 1) VIA CECCARINI (sottozona B);
- 2) PIAZZA AMIANI (sottozona B), VIA DE AMICIS (sottozona B), VIA VITRUVIO (sottozona B);
- 3) VIA MONTEVECCHIO (sottozona B);
- 4) VIA NOLFI (sottozona E);
- 5) PIAZZA COSTANZI (sottozona D), VIA DÉ RUSTICUCCI (sottozona D-E), VIA MURA SANGALLO (sottozona E), VIA BOVIO

(sottozona F), PIAZZA SANSOVINO (sottozona F).

Gli abitanti delle vie Dé Pili, Dé Tonsis e Bonaccorsi sono autorizzati a sostare in via Da Serravalle per un tempo massimo di 60 minuti previa esposizione del disco orario ed a transitare nelle altre vie della sottozona B per uscire dal centro storico.

4) SOTTOZONA D:

4a) elenco vie e/o piazze con relativa disciplina della circolazione veicolare:

AREA	TRATTO	DISCIPLINA	SENSO DI MARCIA
PIAZZA COSTANZI		senso unico	da via Garibaldi a via Bovio
VIA CAVOUR	piazza Costanzi - via Speranza	senso unico	da piazza Costanzi a via Speranza
	traversa chiusa con nn.cc. 8 - 8a	doppio senso	
	traversa chiusa con nn.cc. 7 - 15	doppio senso	
VIA DÉ RUSTICUCCI		senso unico	da piazza Costanzi a via Nolfi
VIA DEL VASARO	piazza Costanzi - via Nolfi	senso unico	da via Cavour a viale Gramsci
VIA DELLA VICA		senso unico	da via Tomani a via Cavour
VIA GARIBALDI	viale Gramsci – piazza Costanzi	senso unico	da viale Gramsci a piazza Costanzi
	piazza Costanzi – via Nolfi	doppio senso	estremità lato mare chiusa
VIA GIACOMINI		senso unico	da via De Rusticucci a via Gasparoli
VIA MONALDI		senso unico	da via Tomani a via Cavour
VIA MALATESTA PANDOLFO III°	via Garibaldi – via Torelli	senso unico	da via Garibaldi a via Torelli
	via Torelli – n.c. 10	doppio senso	
VIA SPERANZA	(da invertire senso di marcia)	senso unico	da via Tomani a via Cavour
VIA TOMANI	piazza Costanzi - via Speranza	senso unico	da via Speranza a piazza Costanzi
	via Garibaldi – via Speranza	senso unico	da via Garibaldi a via Speranza
	n.c. 10 – viale Gramsci	senso unico	dal n.c. 10 a viale Gramsci
VIA TOMASSINI		senso unico	da via Tomani a via Cavour
VIA TORELLI		senso unico	da via P. III° Malatesta a corso Matteotti
VIA VECCHIA		doppio senso	
VICOLO GALLIZI		senso unico	senso orario

4b) elenco vie di ingresso nella sottozona D:

VIA GARIBALDI
CORSO MATTEOTTI
VIA CAVOUR

4c) elenco itinerari interni alle altre sottozone della ZTL del centro storico per accedere alla sottozona D:

4d) elenco vie di uscita dalla sottozona D:

VIA TORELLI
VIA DÉ RUSTICUCCI
VIA GIACOMINI
PIAZZA COSTANZI
VIA CAVOUR
VIA SPERANZA
VIA TOMASSINI
VIA MONALDI
VIA DELLA VICA
VIE DEL VASARO
VIA VECCHIA
TRAVERSA CHIUSA CON NN.CC. 8 - 8a
TRAVERSA CHIUSA CON NN.CC. 7 - 15

4e) elenco itinerari interni alle altre sottozone della ZTL del centro storico per uscire dalla sottozona D:

- 1) VIA DÉ RUSTICUCCI (sottozona E), VIA MURA SANGALLO (sottozona E);
- 2) VIA BOVIO (sottozona F), PIAZZA SANSOVINO (sottozona F).

5) SOTTOZONA E:

5a) elenco vie e/o piazze con disciplina della circolazione veicolare:

AREA	TRATTO	DISCIPLINA	SENSO DI MARCIA
PIAZZA FEDERICI	via De Petrucci – via Forestieri	senso unico	da via De Petrucci a via Forestieri
	via Forestieri – via Mura Malatestiane	doppio senso	
PIAZZA F.LLI ROSSELLI	n.c. 1 – n.c. 2	doppio senso	

VIA APOLLONI	via Nolfi – via Mura Sangallo	senso unico	da via Nolfi a via Mura Sangallo
VIA DE BORGOGELLI	via Nolfi – via Mura Sangallo	senso unico	da via Nolfi a via Mura Sangallo
VIA DE PETRUCCI		senso unico	da via Nolfi al n.c. 15
VIA DE RUSTICUCCI	via Nolfi – via Mura Sangallo	senso unico	da via Nolfi a via Mura Sangallo
VIA DELLA VALLE	via Nolfi – via Mura Sangallo	senso unico	da via Nolfi a via Mura Sangallo
VIA FORESTIERI		senso unico	da via Nolfi a piazza Federici
VIA GARIBALDI	via Nolfi – via Mura Sangallo	doppio senso	
VIA GASPAROLI	via Nolfi – via Mura Sangallo	senso unico	da via Nolfi a via Mura Sangallo
VIA MALVEZZI	via Nolfi – via Mura Sangallo	senso unico	da via Nolfi a via Mura Sangallo
VIA MURA SANGALLO	via Nolfi – via Garibaldi	senso unico	da via Nolfi a via Garibaldi
VIA NOLFI	via Castracane – via Montevecchio	senso unico	da via Montevecchio a via Castracane
VIA SAN MARCO		senso unico	da via Gasparoli a via Mura Sangallo

5b) elenco vie di ingresso nella sottozona E:

VIA NOLFI
VIA GARIBALDI
VIA DE RUSTICUCCI
VIA GASPAROLI
VIA APOLLONI
VIA DE BORGOGELLI
VIA DELLA VALLE
VIA MALVEZZI
VIA MURA SANGALLO

5c) elenco itinerari interni alle altre sottozone della ZTL del centro storico per accedere alla sottozona E:

5d) elenco vie di uscita dalla sottozona E:

VIA NOLFI
PIAZZA FEDERICI
VIA GARIBALDI
VIA MURA SANGALLO

5e) elenco itinerari interni alle altre sottozone della ZTL del centro storico per uscire dalla sottozona E:

6) SOTTOZONA F:

6a) elenco vie e/o piazze con relativa disciplina della circolazione veicolare:

AREA	TRATTO	DISCIPLINA	SENSO DI MARCIA
PIAZZA MARCOLINI		senso unico	da via Apolloni a via De Borgogelli
PIAZZA SANSOVINO		senso unico	da via De Borgogelli a via S. Paterniano
VIA ALESSANDRINI	via Nolfi – via Bovio	senso unico	da via Nolfi a via Bovio
	via San Paterniano – via Bovio	senso unico	da via San Paterniano a via via Bovio
VIA APOLLONI	via Nolfi - piazza Marcolini	senso unico	da via Nolfi a piazza Marcolini
	via Bovio - piazza Marcolini	senso unico	da via Bovio a piazza Marcolini
VIA BOVIO		senso unico	da piazza Costanzi a piazza Sansovino
VIA DE BORGOGELLI	via Nolfi - piazza Sansovino	senso unico	da via Nolfi a piazza Sansovino
VIA DEL VASARO		senso unico	da via Cavour a viale Gramsci
VIA DELLA VALLE	via Nolfi - via Malvezzi	senso unico	da via Nolfi a via Malvezzi
VIA GALANTARA		senso unico	da via Cavour a via S. Paterniano
VIA GASPAROLI	via Nolfi – via Bovio	senso unico	da via Nolfi a via Bovio
VIA MALVEZZI	via Nolfi - piazza Marcolini	senso unico	da via Nolfi a piazza Marcolini
VIA SAN LEONARDO		senso unico	da via Cavour a via S. Paterniano

6b) elenco vie di ingresso nella sottozona F:

VIA GALANTARA
VIA S. LEONARDO
VIA GASPAROLI
VIA ALESSANDRINI
VIA APOLLONI
VIA DE BORGOGELLI
VIA DELLA VALLE

VIA MALVEZZI

6c) elenco itinerari interni alle altre sottozone della ZTL del centro storico per accedere alla sottozona F:

6d) elenco vie di uscita dalla sottozona F:

PIAZZA SANSOVINO

VIA GALANTARA

VIA S. LEONARDO

6e) elenco itinerari interni alle altre sottozone della ZTL del centro storico per uscire dalla sottozona F:

ART. 3 BIS - AREA PEDONALE STAGIONALE:

1) all'interno della ZTL permanente del centro storico viene istituita l'area pedonale nell'orario 19:00 – 24:00 del periodo 1° giugno – 30 settembre di ogni anno, nelle vie e con le discipline del transito e della sosta veicolare sotto indicate ai sensi del vigente Codice della Strada:

a)	VIA	TRATTO
	VIA MURA AUGUSTEE	n.c. 7 - corso Matteotti
	VIA XXIV MAGGIO	n.c. 11 - corso Matteotti
	VIA DEL TEATRO	
	VIA MATTEO NUTI	
	VIA S. FRANCESCO D'ASSISI	via Froncini - corso Matteotti
	VIA UGOLINO DÉ PILI	
	VIA GIOVANNI DÉ TONSIS	
	VIA DÉ GIORGI	
	VIA BONACCORSI	
	VIA GIOVANNI BOVIO	via Alessandrini - piazza Sansovino
	VIA ADOLFO APOLLONI	via Bovio - piazza Marcolini

b)	DISCIPLINE DEL TRANSITO E DELLA SOSTA VEICOLARI
	• veicoli dei servizi urgenti (art. 177 del C.d.S.); • veicoli del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani e spazzamento stradale; • veicoli dei servizi pubblici per interventi urgenti ed improrogabili; • velocipedi; • veicoli in uso da disabili muniti di regolare contrassegno di cui all'art. 188 del C.d.S. ed art. 381 Reg. di attuazione; • veicoli dei titolari di posteggio autorizzato di mercati che si svolgono in tali aree; • veicoli al servizio di organizzazioni delle manifestazioni autorizzate che si svolgono in tali aree; • taxi; • veicoli dotati di contrassegno V (volontariato assistenza) dell'autorizzazione Z.T.L..

ART. 3.2 Z.T.L. PERMANENTE “PORTO”:

1) elenco vie e/o piazze con relativa disciplina della circolazione veicolare:

AREA	TRATTO	DISCIPLINA	SENSO DI MARCIA
VIA TOTI	intera via	senso unico	da via Sauro a via Della Marina
VIA SAURO	controviale con nn.cc. dal n. 180 al n. 208	senso unico	dal n. 180 al n. 208
VIA SAURO	controviale con nn.cc. dal n. 210 al n. 254	senso unico	dal n. 210 al n. 254

ART. 3.3 Z.T.L. PERMANENTE “LIDO”:

1) elenco vie e/o piazze con relativa disciplina della circolazione veicolare:

AREA	TRATTO	DISCIPLINA	SENSO DI MARCIA
VIA SIMONETTI	n.c. 27 – porto	doppio senso	

	traversa compresa tra il n.c. 27A e la cavea	doppio senso	
	traversa con nn.cc.7 - 9	senso unico	mare - monte
	con n.c. 47e	doppio senso	
	da circa 30 m. a sud del n.c. 29 – torrente Arzilla	doppio senso	
VIA FRANCESCHINI	tratto con nn.cc. 47/a e 47/d	doppio senso	
VIALE CAIROLI	n.c. 74 - via Simonetti	doppio senso	

2) elenco vie esterne da cui si accede nella ZTL:

PIAZZALE AMENDOLA
VIA DELLO SQUERO

ART. 3.4 Z.T.L. PERMANENTE "VIA FAA' DI BRUNO" (REVOCATO)

ART. 3.5 Z.T.L. PERMANENTE "VIA GIACOSA" (REVOCATO)

ART. 4 - DELIMITAZIONE Z.T.L. STAGIONALI

1) Le vie o parti di vie facenti parte delle ZONE A TRAFFICO LIMITATO STAGIONALI (validità giornaliera sia a fasce orarie che permanente), già fissate con deliberazione di Giunta Comunale n° 76 del 20/3/13, nelle quali la circolazione e la sosta veicolari sono subordinate all'ottenimento di un'autorizzazione secondo le modalità, i criteri e le deroghe stabiliti nel presente Regolamento e nelle relative Ordinanze dirigenziali, sono di seguito riportate:

2) Z.T.L. STAGIONALE "LIDO":

2a) elenco vie e/o piazze con relativa disciplina della circolazione veicolare e periodo di istituzione della ZTL stagionale:

AREA	TRATTO	DISCIPLINA	SENSO DI MARCIA	ORARIO	PERIODO
VIALE CAIROLI	n.c. 60 – n.c. 72	senso unico	da viale Trento a viale Trieste	22:30 – 6:00	tutti i giorni di ogni anno ● dall'ultima domenica di maggio; ● alla 2 ^a domenica di settembre.
VIA GORIZIA		senso unico	da viale Cairoli a via Franceschini		
VIALE TRIESTE		senso unico	da viale Cairoli a via Franceschini		
VIALE TRENTO		senso unico	da via Franceschini a viale Cairoli		
VIA FRANCESCHINI	via Gorizia – viale Trento	senso unico	da via Gorizia a viale Trento		
	via Gorizia – via X Febbraio	doppio senso	estremità lato monte chiusa		
PIAZZALE DEI CALAFATI		senso unico	antiorario		
LARGO BERTINI E GRAMOLINI		senso unico	monte - mare		
VIA DELLO SQUERO	n.c. 1/a - n.c. 26	senso unico	mare - monte	0 - 24	
	n.c. 26 – n.c. 34	doppio senso			
	n.c. 43 – n.c. 53	doppio senso			

3) Z.T.L. STAGIONALE "PORTO":

3a) elenco vie e/o piazze con relativa disciplina della circolazione veicolare e periodo di istituzione della ZTL stagionale:

VIA	TRATTO	DISCIPLINA	ORARIO	PERIODO
SAURO	n.c. 166 – n.c. 178 (vicolo chiuso in corrispondenza dell'estremità di monte dei giardini pubblici)	doppio senso	0 - 24	tutti i giorni • dall'ultima domenica di maggio; • alla 2 ^a domenica di settembre di ogni anno.

4) Z.T.L. STAGIONALE "TORRETTE":

4a) elenco vie e/o piazze con relativa disciplina della circolazione veicolare e periodo di istituzione della ZTL stagionale:

VIA	TRATTO	DISCIPLINA	SENSO DI MARCIA	ORARIO	PERIODO
STELLE DI MARE	via largo Bellariva - via Belverde	doppio senso		20:30 – 0:30	tutti i giorni • dall'ultima domenica di maggio; • alla 2 ^a domenica di settembre di ogni anno.
	via Belverde – via Bellavista	senso unico	da via Belverde a via Bellavista		
BELVERDE		doppio senso			
BELSITO		senso unico	monte - mare		
BELVEDERE		senso unico	mare - monte		
BELLARIA		senso unico	monte - mare		
BELLAVISTA		senso unico	mare - monte		

4b) elenco vie di ingresso alla Z.T.L. "TORRETTE":

VIA STELLE DI MARE
VIA BELVERDE
VIA BELSITO
VIA BELLARIA

4c) elenco vie di uscita dalla Z.T.L. "TORRETTE":

VIA STELLE DI MARE
VIA BELVEDERE
VIA BELLAVISTA

5) Z.T.L. STAGIONALE "PONTE SASSO":

5a) elenco vie e/o piazze con relativa disciplina della circolazione veicolare e periodo di istituzione della ZTL stagionale:

VIA	TRATTO	DISCIPLINA	ORARIO	PERIODO
FAA' DI BRUNO	dal punto posto di fronte all'area di cui al foglio 123, particella 792, a fine via verso Fano comprese le traverse di collegamento con via Ammiraglio Cappellini	doppio senso	0 - 24	tutti i giorni • dall'ultima domenica di maggio; • alla 2 ^a domenica di settembre di ogni anno.

5b) elenco vie e/o piazze con relativa disciplina della circolazione veicolare e periodo di istituzione della ZTL stagionale:

VIA	TRATTO	DISCIPLINA	ORARIO	PERIODO
DEL MOLETTTO	n.c. 2 – n.c. 18 escluso	doppio senso	22:30 – 6:00	giovedì - venerdì – sabato e giorni prefestivi dall'ultima domenica di maggio; alla 2 ^a domenica di settembre.

ART. 5 - TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL TRANSITO E LA SOSTA VEICOLARI IN Z.T.L.

1) In relazione alla durata della loro validità le autorizzazioni si dividono in:

- autorizzazioni permanenti - con validità superiore a 9 (nove) mesi;
- autorizzazioni temporanee - con validità fino a 9 (nove) mesi;
- ricevuta per l'accesso giornaliero - con validità per fasce orarie con valore minimo di un'ora e con scadenza massima alle ore 24:00 del giorno di validità.

ART. 6 - AUTORIZZAZIONE PERMANENTE PER IL TRANSITO E LA SOSTA VEICOLARI IN Z.T.L.

- Le autorizzazioni permanenti hanno validità superiore a 9 (nove) mesi che decorrono dalla data di rilascio al richiedente.
- Sono divise in diverse tipologie in funzione della categoria a cui il richiedente appartiene.
- Vengono rilasciate dall'U.O.C. Viabilità e Traffico secondo le modalità di seguito specificate.

ART. 6.1 NORME GENERALI

- Tenuto conto che per il rilascio delle autorizzazioni l'ufficio competente necessita di determinati tempi per la relativa istruttoria nel rispetto delle vigenti norme sul procedimento amministrativo, il richiedente dovrà inoltrare domanda a questa Amministrazione con il congruo anticipo non inferiore a mesi uno. In attesa di ritirare l'autorizzazione permanente o temporanea per il transito e/o la sosta nelle Z.T.L. comunali o di ritirare l'autorizzazione rinnovata, l'U.O.C. Viabilità e Traffico può rilasciare in caso di necessità, un contrassegno gratuito con validità variabile secondo le esigenze del caso ma non superiore a due mesi, esclusivamente ad avvenuta presentazione di regolare

richiesta con relativo pagamento delle somme stabilite da questa Amministrazione e ad avvenuta verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione.

- 2) L'interessato al rilascio dell'autorizzazione deve presentare apposita richiesta in bollo, su modulo predisposto dall' U.O.C. Viabilità e Traffico compilato in tutte le sue parti e corredato delle autocertificazioni richieste e delle ricevute di versamento ove previsto, per l'uso di veicoli che devono risultare, se non diversamente specificato:
- in proprietà;
 - in uso ad un componente del nucleo abitativo in Z.T.L., il quale deve risultare uno dei soggetti individuati dall'art. 196 del Codice della Strada e nel rispetto dell'art. 94 comma 4 bis del C.d.S.;
 - a noleggio (art. 84 CdS);
 - in leasing (art. 91 CdS);
 - di proprietà di un'autofficina o di un'autocarrozzeria a seguito di riparazione del veicolo dotato di autorizzazione;
 - di Enti, di Ditte, di Società ed Associazioni ufficialmente riconosciute, di cui l'avente diritto risulti dipendente o titolare.
- 3) L'U.O.C. Viabilità e Traffico rilascia l'autorizzazione richiesta nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento sul Procedimento Amministrativo approvato dall'Amministrazione Comunale e della normativa in materia, previa istruttoria tesa a verificare il rispetto:
- a) delle prescrizioni stabilite nelle varie ordinanze dirigenziali disciplinanti l'accesso dei veicoli nella Z.T.L.;
- b) dei limiti di peso massimo ammissibile a pieno carico dell'autocarro per la sola Z.T.L. del Centro Storico ovvero:
- b1) da 11,5 t. a 17,0 t. con verifica:
- dell'itinerario richiesto;
 - della compatibilità delle dimensioni del veicolo con le caratteristiche geometriche delle vie dell'itinerario da percorrere. Tali dimensioni non devono costituire pericolo per la sicurezza della circolazione stradale o determinare danni sia a strutture pubbliche che private;
 - del rispetto delle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico comunale;
- b2) oltre 17,0 t. con verifiche del punto b1) e previo nulla osta dell'Ufficio Tecnico comunale e della Società che gestisce i sottoservizi stradali;
- c) della regolarità della attività svolta dal richiedente, con particolare riferimento agli operatori economici, associazioni di volontariato e strutture ricettive;
- d) del pagamento, se dovuto, delle tariffe stabilite da apposita successiva deliberazione di Giunta Comunale.
- 4) L'autorizzazione:
- a) riporta:
- a1) la data di rilascio da parte dell'ufficio e la data di scadenza della sua validità;
- a2) i dati anagrafici del titolare dell'autorizzazione;
- a3) le targhe dei veicoli autorizzati;
- a4) la/e Z.T.L. e relative sottozone in cui i veicoli sono autorizzati a transitare e sostare;
- a5) eventuali prescrizioni e/o limitazioni alla circolazione ed alla sosta veicolare sia a carattere generale che relative a specifiche aree;
- b) comprende uno o più contrassegni da esporre in modo ben visibile sul parabrezza dei relativi veicoli autorizzati. Il numero dei contrassegni da rilasciare ad ogni categoria viene specificato dall'apposita ordinanza dirigenziale. Ogni contrassegno può indicare anche più targhe fino ad un numero massimo pari a 3 (tre). I motocicli ed i ciclomotori non hanno l'obbligo di esporre il contrassegno ma dovranno averlo sempre a bordo ed il conducente dovrà esibirlo immediatamente in caso di verifica da parte degli Organi di Polizia;
- c) potrà essere diversificata da una sigla secondo la categoria dell'utenza a cui è rilasciata;
- d) consente:
- d1) il transito dell'autocarro anche nelle altre vie del centro storico non comprese nella Z.T.L., in deroga al divieto di circolazione ivi esistente relativo alla massa;
- d2) la sosta permanente del veicolo nelle sole aree adibite a parcheggio, se non diversamente specificato, così come individuate con apposita segnaletica;
- e) non consente il transito e la sosta:
- e1) in corso Matteotti e piazza XX Settembre nell'orario 16:00 – 20:00 ad eccezione:
- del medico convenzionato ASUR in visita domiciliare ma non in visita fiscale;
 - del veicolo in uscita dalla Z.T.L. privo di percorso alternativo;
 - di situazioni straordinarie appositamente autorizzate dal Dirigente di Settore;
- e2) nel tratto di via Simonetti compreso tra il porto ed il piazzale Amendola, nell'orario 10:00 – 14.00 e 16:00 – 7:00 di ogni giorno del periodo 1° aprile - 30 settembre di ogni anno, ad eccezione dei veicoli:
- di manifestazioni regolarmente autorizzate;
 - dei partecipanti ai mercati regolarmente autorizzati;
 - dei clienti di albergo/hotel limitatamente ai soli giorni di arrivo e partenza e per le sole operazioni di carico scarico;
 - di situazioni straordinarie appositamente autorizzate dal Dirigente di Settore;
- e3) nelle vie interessate da manifestazioni e/o mercati come stabilito da apposite ordinanze dirigenziali o di autorizzazioni rilasciate ad operatori economici con orari limitati;
- f) perde la sua validità nel momento in cui vengono a cessare i requisiti che hanno permesso il suo rilascio;
- g) si rinnova secondo le stesse condizioni e procedure di rilascio dell'autorizzazione originaria;

- h) può essere, previa presentazione di richiesta su apposito modulo predisposto dall' U.O. Mobilità Urbana compilata in tutte le sue parti e corredata delle autocertificazioni richieste nonché pagamento delle tariffe stabilite da apposita successiva deliberazione di Giunta Comunale:
- duplicata a seguito del suo smarrimento, furto od eccessiva usura. In tal caso il titolare dell'autorizzazione o l'avente diritto, previo pagamento dei soli diritti stabiliti dall'Amministrazione comunale per copie e duplicati e presentazione di copia dell'eventuale denuncia ai sensi di legge, avrà diritto all'ottenimento del duplicato dell'autorizzazione originaria su specifica richiesta in carta libera avendo già adempiuto agli obblighi di bollo ed al pagamento delle relative tariffe,. Nelle more della duplicazione dell'autorizzazione originaria, l'U.O.C. Viabilità e Traffico può rilasciare, in caso di necessità, un contrassegno gratuito con validità variabile secondo le esigenze del caso, ma non superiore a due mesi;
 - modificata, integrata o temporaneamente sostituita nel rispetto delle norme dell'apposita ordinanza dirigenziale. In tale ultimo caso, per autorizzazioni già rilasciate e per le quali l'interessato ha necessità di ottenere modificazioni (per furto veicolo, sostituzione dello stesso, cambio di residenza nell'ambito della Z.T.L. ecc.), posto che l'U.O.C. Viabilità e Traffico e la Polizia Locale hanno necessità di avere costantemente aggiornato (anche per ragioni di controllo) il database relativo ai veicoli effettivamente autorizzati alla circolazione nella Z.T.L., sino a scadenza dell'autorizzazione originaria per il cui rinnovo si procederà ai sensi del Regolamento, il titolare dell'autorizzazione o l'avente diritto, avendo già adempiuto agli obblighi di bollo e di relative tasse, previo pagamento dei soli diritti stabiliti dall'Amministrazione comunale e previa comunicazione dei dati del nuovo veicolo, avrà diritto all'ottenimento dell'aggiornamento autorizzazione già in suo possesso. Nelle more dell'aggiornamento dell'autorizzazione modificata, l'U.O.C. Viabilità e Traffico può rilasciare un contrassegno gratuito con validità variabile secondo le esigenze del caso, ma non superiore a due mesi.
- i) può essere negata o revocata ogni qualvolta venga accertato che le dimensioni o il peso del veicolo non sono compatibili con le caratteristiche tecniche della strada o possono costituire pericolo per la sicurezza della circolazione stradale o determinare danni sia a strutture pubbliche che private.

ART. 6.2 - CATEGORIE

- 1) Possono essere rilasciate autorizzazioni per la circolazione e la sosta veicolari nelle varie Z.T.L. e sottozona della Z.T.L. del Centro Storico, alle categorie di seguito indicate:

ART. 6.2.1 ABITANTE (simbolo R)

- 1) AUTORIZZAZIONE – si rilascia per l'ambito di ogni singola Z.T.L. o sottozona della Z.T.L. del Centro Storico:
- a) previa presentazione di richiesta nel rispetto delle norme generali di cui al precedente art. 6.1 "Norme generali", su modulo predisposto dall'U.O.C. Viabilità e Traffico avendo cura di precisare, tra l'altro, la disponibilità o meno per nucleo abitativo, di posti auto in area privata idonea alla sosta del veicolo, il numero di posti disponibili ed a quale titolo il richiedente ne beneficia;
 - b) al residente, dimorante, proprietario di unità immobiliare abitativa inutilizzata non ivi residente. Il Dimorante dovrà produrre autodichiarazione che giustifichi la sua permanenza nell'immobile indicato (titolo e periodo) quale ad esempio contratto di affitto, comodato, comunicazione di cessione di fabbricato ove prevista, iscrizione al registro dei residenti temporanei, ecc.;
 - c) a coloro che, pur risiedendo fuori della Z.T.L., non possono raggiungere la propria abitazione (per mercati periodici, lavori di lunga durata, ecc.) se non attraversando obbligatoriamente la Z.T.L.. Tale autorizzazione consente il solo transito in itinerari prefissati e la sosta per il tempo strettamente necessario per effettuare operazioni di carico/scarico;
 - d) in forma unica per ogni nucleo abitativo con un numero di contrassegni non superiore al numero dei suoi componenti dotati di patente di guida e comunque fino ad un massimo di 3 beneficiari. Tale limitazione non è applicabile per motocicli e ciclomotori. Il primo contrassegno potrà contenere la targa di un solo autoveicolo;
 - e) per il veicolo di proprietà od in uso ad un componente del nucleo abitativo del richiedente, e comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 6.1 "Norme generali";
 - f) con un numero di contrassegni anche di diversa tipologia, determinati nel seguente ordine:
 - f1) numero di contrassegni G di cui all'art. 6.2.2 "Garage" pari al numero di posti auto disponibili in area privata;
 - f2) numero di contrassegni R di cui al presente articolo, in caso di assenza di posti auto disponibili in area privata o per i veicoli eccedenti i posti auto disponibili;
 - g) consente la circolazione e la sosta solamente nella Z.T.L. o nella sottozona della Z.T.L. del centro storico in cui si trova la residenza, la dimora, l'unità immobiliare abitativa in proprietà od in uso, rispettando gli eventuali itinerari ed orari stabiliti nella relativa ordinanza dirigenziale, per accedere ed uscire dalla stessa.
- 2) SOSTA - l'autorizzazione consente la sosta:
- a) nelle apposite aree delle singole vie nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli individuato con apposita segnaletica, nell'ambito della zona o sottozona Z.T.L. autorizzata, o in altra area appositamente individuata con successiva ordinanza dirigenziale;
 - b) fuori da tali aree, in prossimità dell'abitazione, non in presenza del divieto di fermata, esclusivamente per svolgere operazioni di carico/scarico per un tempo non superiore a 30 minuti con esposizione del disco orario senza creare mai intralcio alla circolazione;
 - c) nei parcheggi a disco orario del centro storico e nei parcheggi pubblici con sosta a tempo determinato in deroga al disco orario mediante esposizione del contrassegno R, esistenti nell'area delimitata dalle seguenti vie (che sono escluse da tale area): via Palazzi, via Montegrappa, via Bruno, via Veneto, via Pisacane, via Cavallotti, sede ferroviaria, canale Albani;
 - d) nei parcheggi a pagamento di viale Gramsci limitatamente agli orari 12:30 – 15:30 e 19:00 – 19:30 con esenzione dal relativo pagamento;

e) nei parcheggi a pagamento di viale Gramsci con esenzione dal relativo pagamento, negli orari 8:30 – 19:30 dei giorni in cui viene istituito il divieto di transito in tutta o in parte di piazza Di Porta Maggiore per manifestazione o eventi vari, solamente per gli abitanti nei seguenti tratti di via:

AREA	TRATTO
VIA DELLE RIMEMBRANZE	via Corridoni – piazza Di Porta Maggiore
PIAZZA DI PORTA MAGGIORE	intera piazza
VIA AURELIO SAFFI	intera via
VIA DÉ PALAZZI - GISBERTI	via Montevecchio – piazza Di Porta Maggiore
VIA MARTINO DA FANO	intera via

ART. 6.2.2 GARAGE (simbolo G)

1) AUTORIZZAZIONE - si rilascia per Z.T.L. o sottozona della Z.T.L. del centro storico:

- previa presentazione di richiesta nel rispetto delle norme generali di cui al precedente art. 6.1 “Norme generali”, su modulo predisposto dall'U.O.C. Viabilità e Traffico avendo cura di precisare, tra l'altro, la disponibilità o meno per nucleo abitativo, di posti auto in area privata, destinata alla sosta del veicolo e materialmente disponibile a tal fine, il numero di posti auto disponibili ed a quale titolo il richiedente ne beneficia;
- a colui che ha la possibilità di collocare il veicolo all'interno di un'area privata adibita alla sosta di veicoli purché il posto auto sia in proprietà, in affitto o in comodato d'uso allo stesso;
- in forma unica per ogni nucleo abitativo con un numero di contrassegni non superiore al numero di posti auto disponibili. Tale limitazione non è applicabile per motocicli e ciclomotori;
- per il transito nel solo itinerario autorizzato per raggiungere l'area di sosta privata e/o l'immobile dove si abita.

2) SOSTA - l'autorizzazione consente:

- il solo transito per raggiungere ed accedere al posto auto, ad eccezione di coloro che hanno abitazione a distanza superiore a 30 m. da tale posto auto, i quali possono effettuare brevi soste in strada per svolgere solo operazioni di carico/scarico per un tempo massimo di 30 minuti previa esposizione del disco orario.

ART. 6.2.3 OPERATORE ECONOMICO (simbolo OE)

1) AUTORIZZAZIONE - si rilascia per Z.T.L. o sottozona della Z.T.L. del centro storico:

- previa presentazione di richiesta nel rispetto delle norme generali di cui al precedente art. 6.1 “Norme generali”, ad eccezione del comma 2, su modulo predisposto dall'U.O.C. Viabilità e Traffico da parte del Titolare dell'attività commerciale, artigiano e comunque operatore economico meglio descritto al sottostante punto 2 del presente articolo, che in funzione dell'attività svolta ha necessità di movimentare merci all'interno della Z.T.L., avendo cura di precisare, tra l'altro, gli estremi della iscrizione o dell'autorizzazione necessaria ad espletare la propria attività (C.C.I.A.A., A.S.U.R., Questura, ecc.), al fine di individuare l'appartenenza ad una delle categorie di cui al punto 2 del presente articolo;
- il veicolo che deve risultare:
 - in proprietà di un componente del proprio nucleo familiare anagrafico;
 - in uso ad un componente del nucleo abitativo in Z.T.L., il quale deve risultare uno dei soggetti individuati dall'art. 196 del Codice della Strada e nel rispetto dell'art. 94 comma 4 bis del C.d.S.;
 - a noleggio (art. 84 CdS);
 - in leasing (art. 91 CdS);
 - di proprietà di un'autofficina o di un'autocarrozzeria a seguito di riparazione del veicolo dotato di autorizzazione;
 - di Enti, di Ditte, di Società ed Associazioni ufficialmente riconosciute, di cui l'avente diritto risulti dipendente o titolare.
- con un numero di contrassegni in proporzione al numero dei veicoli posseduti ed alla tipologia dell'attività svolta da definirsi con apposita ordinanza dirigenziale;
- per fasce orarie anche diverse da quelle indicate nella tabella di cui al successivo punto 3) e con eventuali itinerari prefissati, esclusivamente in caso di comprovata necessità valutata dal Dirigente del Settore competente, con particolare riferimento alla consegna di prodotti alimentari deperibili freschi o da forno;
- per il transito e la sosta in tutte le Z.T.L. del territorio comunale se non diversamente specificato nell'autorizzazione in relazione all'attività svolta;
- per la categoria A indicata nella tabella di cui al successivo punto 3:
 - solo per autocarri;
 - anche in deroga agli orari stabiliti nella tabella di cui al successivo punto 3 secondo le necessità per i soli corrieri che effettuano il servizio di trasporto valori per conto delle banche;
- per la categoria B indicata nella tabella di cui al successivo punto 3:
 - al titolare della ditta con un unico contrassegno;
 - per la circolazione e la sosta solamente nella zona Z.T.L. in cui si trova l'attività economica.

2) CATEGORIE OE:

- A - (AUTOTRASPORTO) imprese di autotrasporto e ditte che effettuano il trasporto merci in conto terzi. Rientrano nel presente punto anche le ditte che effettuano la consegna di prodotti diversi da quelli freschi alle attività economiche situate all'interno della Z.T.L.;
- B - (ATTIVITÀ COMMERCIALE INTERNA A ZTL) esercizi per il commercio su area privata, di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, artigiani che effettuano la vendita diretta in appositi locali, ognuno dei quali ubicato all'interno della Z.T.L. e che effettuano il rifornimento del proprio esercizio con veicoli propri;
- C - (CONSEGNA PRODOTTI FRESCHI AD ATTIVITÀ) ditte che consegnano prodotti freschi deperibili ad attività economiche in genere;
- D - (CONSEGNA PRODOTTI FRESCHI A DOMICILIO) ditte che consegnano prodotti freschi deperibili a domicilio del cliente (pasticcerie, pizzerie, gastronomie, piante e fiori, ecc.);
- E - (MEDICINALI) distribuzione medicinali;
- F - (CAMPIONARIO VOLUMINOSO) agenti di commercio compresi i procacciatori di affari esclusivamente per il trasporto di campionario voluminoso;
- G - (TRASPORTO VALORI) rappresentanti di preziosi, trasporto valori;
- H - (SERVIZI PRIVATI) artigiani e ditte che effettuano servizi privati (impresa di pulizia, manutenzione impianto termico, ecc.) in area privata per clienti posti all'interno della Z.T.L.;
- I - (TRASLOCHI) traslochi;
- L - (MERCATO) operatori di commercio in area pubblica;
- M - (VIGILANZA) vigilanza.

3) ORARI - l'autorizzazione, rilasciata nel rispetto delle norme generali di cui all'art. 6.1 "Norme generali", consente il transito e la sosta all'interno della Z.T.L. nei giorni e negli orari, individuati per singole categorie, indicati nella tabella seguente:

CATEGORIA	GIORNI	ORARI		
		SOTTOZONA C DELLA ZTL CENTRO STORICO		ALTRE Z.T.L. E SOTTOZONE DEL CENTRO STORICO
A	feriali + sabato mattina	6:00 – 10:00 6:00 – 8:00 nei giorni di mercato	14:00 – 16:00	8:00 – 20:00
B	tutti	6:00 – 10:00	14:00 – 16:00 20:00 – 21:00	0 - 24
C	feriali + sabato mattina	6:00 – 13:00 6:00 – 8:00 nei giorni di mercato	14:00 - 16:00	0 - 24
D	tutti	12:00 - 14:00	19:00 – 21:00	0 - 24
E	tutti	0 - 24		0 - 24
F	feriali + sabato mattina	8:00 - 10:00 eccetto giorni di mercato	14:00 – 16:00	8:00 – 20:00
G	feriali + sabato mattina	8:00 – 19:00		8:00 – 20:00
H	feriali + sabato mattina	8:00 - 10:00	12:30 – 16:00	0 – 24
I	feriali + sabato mattina	8:00 – 16:00 eccetto giorni di mercato		8:00 – 20:00
L	tutti	orari stabiliti dal Regolamento di mercato o dalla loro autorizzazione		
M	tutti	8:00 – 16:00 eccetto giorni di mercato	19:00 – 8:00	0 – 24

- 4) SOSTA – l'autorizzazione consente la sosta per svolgere esclusivamente operazioni di carico/scarico merce:
- a) in prossimità degli esercizi commerciali, sia all'interno che fuori delle apposite aree predisposte per il parcheggio dei veicoli, individuate con apposita segnaletica, non in presenza del divieto di fermata, per un tempo non superiore a 30 minuti con esposizione del disco orario e senza creare mai intralcio alla circolazione;
 - b) negli stalli di sosta riservati alle operazioni di carico/scarico nel rispetto delle regole ivi stabilite;
 - c) per i rappresentanti di preziosi, in prossimità degli esercizi commerciali di tutte le vie sia all'interno che fuori delle apposite aree predisposte per il parcheggio dei veicoli, individuate con apposita segnaletica, con esposizione del disco orario per un massimo di 60 (sessanta) minuti non in presenza del divieto di fermata senza creare mai intralcio alla circolazione;
 - d) per gli operatori di commercio in area pubblica, nell'area di posteggio autorizzato.

ART. 6.2.4 MEDICO (simbolo M)

1) AUTORIZZAZIONE - l'autorizzazione si rilascia:

- a) previa presentazione di richiesta nel rispetto delle norme generali di cui al precedente art. 6.1 "Norme generali", su modulo predisposto dall'U.O.C. Viabilità e Traffico avendo cura di precisare, tra l'altro, di avere pazienti all'interno della Z.T.L. specificando quale, e l'eventuale periodo di attività del medico presso la stessa A.S.U.R.;
- b) al soggetto che effettua l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e ad esso convenzionato;

- c) per il transito e la sosta all'interno della Z.T.L. esclusivamente per motivi professionali;
- d) per la sola conduzione personale del veicolo;
- e) con un solo contrassegno;
- f) per il transito e sosta in tutte le Z.T.L. del territorio comunale dove dimorano i pazienti del medico, senza arrecare intralcio alla circolazione.

2) ORARI - l'autorizzazione consente il transito e sosta in Z.T.L. nei seguenti periodi ed orari:

a)	medico di base	8:00 – 20:00	giorni feriali
b)	medico della guardia medica	20:00 – 8:00	giorno feriale
		dalle ore 10:00 del sabato o prefestivo alle ore 8:00 del giorno successivo alla festività	
c)	medico fiscali	negli orari autorizzati per la visita fiscale	

3) SOSTA – l'autorizzazione consente la sosta:

- a) in tutte le vie, sia all'interno che fuori dalle aree predisposte per il parcheggio dei veicoli individuate con apposita segnaletica, non in presenza del divieto di fermata, senza creare mai intralcio alla circolazione e con esposizione del disco orario per un tempo massimo di 60 minuti.

ART. 6.2.5 GIORNALISTA (simbolo I)

1) AUTORIZZAZIONE - l'autorizzazione si rilascia:

- a) previa presentazione di richiesta da parte del titolare delle testate giornalistiche, radiofoniche e televisive con dovere di cronaca locale nel rispetto delle norme generali di cui al precedente art. 6.1 "Norme generali", su modulo predisposto dall'U.O.C. Viabilità e Traffico, e permette l'ingresso in Z.T.L. sia con veicoli della testata sia con veicoli privati il cui proprietario deve risultare dipendente delle testate e produrre autodichiarazione controfirmata dal Responsabile della testata per cui lavora, nella quale si specifica la necessità di entrare con tale veicolo in Z.T.L. per esigenze relative al dovere di cronaca locale;
- b) con un massimo di due contrassegni;
- c) per il transito e la sosta in tutte le Z.T.L. del territorio comunale, per ragioni esclusivamente professionali.

2) SOSTA – l'autorizzazione consente la sosta:

- a) sia all'interno che fuori dalle aree predisposte per il parcheggio dei veicoli individuate con apposita segnaletica, non in presenza del divieto di fermata senza creare mai intralcio alla circolazione, previa esposizione del disco orario per un tempo massimo di 4 ore.

ART. 6.2.6 VOLONTARIATO E ASSISTENZA (simbolo V)

1) AUTORIZZAZIONE - l'autorizzazione si rilascia:

- a) previa presentazione di richiesta nel rispetto delle norme generali di cui al precedente art. 6.1 "Norme generali", su modulo predisposto dall'U.O.C. Viabilità e Traffico che permette l'ingresso in Z.T.L. sia con veicoli dell'Associazione di Volontariato, sia con veicoli privati il cui proprietario deve risultare iscritto alla Associazione stessa e produrre autodichiarazione controfirmata dal Responsabile dell'Associazione, nella quale si specifica la necessità di entrare con tale veicolo in Z.T.L. per esigenze dell'Associazione stessa;
- b) previa presentazione di richiesta nel rispetto delle norme generali di cui al precedente art. 6.1 "Norme generali", su modulo predisposto dall'U.O.C. Viabilità e Traffico che permette l'ingresso in Z.T.L., sottoscritto da coloro che prestano assistenza a persone non autosufficienti con veicoli privati il cui proprietario deve produrre autodichiarazione controfirmata dall'assistito, nella quale specifica la necessità di entrare con tale veicolo in Z.T.L. per raggiungere la residenza della persona bisognosa di assistenza. Nel caso di assistenza a bambini l'autorizzazione può essere rilasciata fino all'inizio dell'età scolare obbligatoria (età scolare obbligatoria esclusa) con la relativa autodichiarazione controfirmata da coloro che esercitano la loro potestà parentale.

2) SOSTA - l'autorizzazione consente la sosta:

- a) sia all'interno che fuori dalle aree predisposte per il parcheggio dei veicoli individuate con apposita segnaletica, non in presenza del divieto di fermata, senza creare mai intralcio alla circolazione e per il tempo necessario ad espletare l'attività prevista, previa esposizione del disco orario per un tempo massimo di 60 minuti.

ART. 6.2.7 CATEGORIA PARTICOLARE (simbolo CP)

1) AUTORIZZAZIONE - l'autorizzazione si rilascia:

- a) a coloro che:
 - a1) pur non rientranti nelle categorie già individuate dimostrano l'effettiva necessità e/o urgenza di circolare e sostare all'interno della Z.T.L. (titolari di posto barca in via Dello Squero, ecc.);
 - a2) effettuano attività con finalità pubbliche, di Polizia o con rilevanza di pubblico interesse, esenti da tariffa;
- b) per la circolazione e la sosta all'interno della/e Z.T.L. e/o parti di esse in cui si svolge l'attività dichiarata ed esclusivamente per il periodo strettamente necessario per svolgere l'attività dichiarata;
- c) anche con un eventuale itinerario da rispettare all'interno della Z.T.L..

2) SOSTA - l'autorizzazione consente la sosta:

- sia all'interno che fuori dalle aree predisposte per il parcheggio dei veicoli individuate con apposita segnaletica, non in presenza del divieto di fermata, senza creare mai intralcio alla circolazione e per il tempo strettamente necessario per effettuare le dovute operazioni;
- solo negli appositi stalli riservati alle operazioni di carico/scarico ai titolari di posto barca in via Dello Squero, per il tempo strettamente necessario per effettuare tali operazioni e comunque non superiore a 30 minuti previa esposizione del disco orario.

ART. 6.2.8 VALIDITA' E TARIFFE

1) Il rilascio alle categorie sopraelencate dell'autorizzazione sia per le ZTL permanenti che per le ZTL stagionali, è soggetta al pagamento delle seguenti tariffe frazionabili su base mensile per ogni contrassegno nuovo o rinnovato. Nella tabella seguente è indicata anche la validità massima delle autorizzazioni in funzione delle varie categorie:

TIPOLOGIA		SIMBOLO	VALIDITA' MAX	TARIFFA	
				INTERO PERIODO €	QUOTA MENSILE €
ABITANTE (residente anagrafico)	1° contrassegno con una sola targa	R	5 anni	60,00	1,00
	2° contrassegno con la seconda ed altre targhe			240,00	4,00
	3° contrassegno con ulteriore/i targhe			480,00	8,00
	motocicli e ciclomotori			30,00	0,50
ABITANTE (dimorante, proprietario di unità abitativa ma non ivi residente)	1° contrassegno con una sola targa	R	4 anni	48,00	1,00
	2° contrassegno con la seconda ed altre targhe			192,00	4,00
	3° contrassegno con ulteriore/i targhe			384,00	8,00
	motocicli e ciclomotori			24,00	0,50
GARAGE (proprietario e/o beneficiario di garage od aree/pertinenze private)		G	5 anni	45,00	0,75
OPERATORE ECONOMICO		OE	3 anni	144,00	4,00
OPERATORE ECONOMICO (rappresentante)				252,00	7,00
OPERATORE ECONOMICO (operatori di commercio in area pubblica)		FM	3 anni	esente	
MEDICO		M	4 anni	esente	
GIORNALISTA		I	4 anni	48,00	1,00
VOLONTARIATO E ASSISTENZA	art. 6.2.6, punto 1a	V	4 anni	esente	
	art. 6.2.6, punto 1b		3 anni	36,00	1,00
CATEGORIA PARTICOLARE	art. 6.2.7, punto 1, comma a1	CP	3 anni	180,00	5,00
	art. 6.2.7, punto 1, comma a2		3 anni	esente	
MODIFICA AUTORIZZAZIONE (ad esclusione delle autorizzazioni per invalidi)				€ 10,00	
DUPLICATO DI AUTORIZZAZIONE				(come da delibera di G.C. per costo copie)	

2) ABROGATO

ART. 6.2.9 STRUTTURA RICETTIVA (simbolo SR)

1) AUTORIZZAZIONE - si rilascia:

- al Titolare della struttura ricettiva situata all'interno di ZTL al fine di consegnare un contrassegno ai propri clienti per consentire il transito veicolare per l'accesso e l'uscita sia dall'area privata a disposizione della struttura ricettiva o in assenza di questa, dalle adiacenti zone di sosta in area pubblica, previa esposizione nel veicolo di tale contrassegno;
- con validità da 9 (nove) mesi a 3 (tre) anni.

2) CONTRASSEGNO:

è rilasciato dal titolare della struttura ricettiva su apposito modulo predisposto dall'U.O.C. Viabilità e Traffico, e deve contenere:

- il numero del contrassegno che dovrà essere progressivo;

- estremi dell'autorizzazione amministrativa comunale all'esercizio della struttura ricettiva e sua denominazione;
- il numero di targa del veicolo appartenente al cliente della struttura;
- la durata di validità del contrassegno non potrà essere superiore al periodo di permanenza del cliente presso la struttura ricettiva con indicati l'ora ed il giorno di rilascio;
- l'itinerario da percorrere in Z.T.L. per raggiungere la struttura ricettiva e per uscire dalla Z.T.L.;
- l'eventuale obbligo di sosta in area privata, se disponibile;
- il timbro dell'azienda e firma del Responsabile dell'attività.

3) Il rilascio dell'autorizzazione è soggetta al pagamento delle seguenti tariffe mensili:

TIPOLOGIA				TARIFFA MENSILE
STRUTTURA RICETTIVA	• alberghiera • extralberghiera	• alberghi • residenze turistico-alberghiere	fino a 7 camere/appartamenti	€ 8,00
		• alberghi diffusi • attività ricettive rurali e residenze d'epoca	fino a 15 camere/appartamenti	€ 15,00
		• case per ferie e ostelli per la gioventù • esercizi di affittacamere • case e appartamenti per vacanze • appartamenti ammobiliati per uso turistico • immobili utilizzati occasionalmente a fini ricettivi con offerta del servizio di alloggio e prima colazione	da 16 camere/appartamenti a 30 camere/appartamenti	€ 20,00
			oltre 30 camere/appartamenti	€ 35,00
	all'aria aperta	• villaggi turistici • campeggi		€ 25,00

ART. 7 - AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER IL TRANSITO E LA SOSTA VEICOLARI IN Z.T.L.

- 1) Le autorizzazioni temporanee hanno validità non superiore a 9 (nove) mesi con decorrenza dalla data di rilascio al richiedente.
- 2) Sono suddivise in diverse tipologie in funzione della categoria a cui il richiedente appartiene.
- 3) Vengono rilasciate dall'U.O.C. Viabilità e Traffico secondo le modalità sotto specificate.

ART. 7.1 NORME GENERALI

- 1) L'interessato al rilascio dell'autorizzazione deve presentare apposita richiesta in bollo, su modulo predisposto dall'U.O.C. Viabilità e Traffico compilato in tutte le sue parti e corredato delle autocertificazioni richieste, per l'uso di veicoli che devono risultare:
 - in proprietà;
 - utilizzati da un componente del nucleo abitativo in Z.T.L. il quale deve risultare uno dei soggetti individuati dall'art. 196 del C.d.S. e nel rispetto dell'art. 94 comma 4 bis del C.d.S.;
 - a noleggio (art. 84 CdS);
 - in leasing (art. 91 CdS);
 - di Enti, di ditte, di società ed Associazioni riconosciute di cui l'avente diritto risulti dipendente o titolare.
- 2) L'autorizzazione è rilasciata:
 - a) con le stesse modalità, condizioni e prescrizioni previste per il rilascio delle autorizzazioni permanenti per quanto applicabili;
 - b) nel rispetto degli itinerari ed orari disciplinati dalle apposite ordinanze dirigenziali relative alle varie Z.T.L.;
 - c) con validità fino ad un massimo di 9 (nove) mesi ;
 - d) in forma unica per le manifestazioni organizzate ed autorizzate in Z.T.L., previa richiesta in bollo, e con un numero di appositi contrassegni pari al numero dei veicoli utilizzati dall'organizzazione e/o dei partecipanti alla manifestazione

ART. 7.2 CATEGORIE

- 1) I soggetti a cui possono essere rilasciate autorizzazioni per la circolazione e la sosta nelle varie Z.T.L. e sottozone della Z.T.L. del centro storico, devono appartenere alle categorie di seguito indicate:
 - a) ABITANTE (simbolo R):
residente, dimorante e proprietario di unità immobiliare abitativa inutilizzata non ivi residente
 - b) VOLONTARIATO E ASSISTENZA (simbolo V):
 - b1) associazioni di volontariato che effettuano trasporto e/o assistenza infermieristica al domicilio interno alla Z.T.L. di pazienti o disabili, sia con veicoli dell'associazione sia con veicoli privati il cui proprietario deve risultare iscritto all'Associazione e produrre autodichiarazione controfirmata dal Responsabile dell'Associazione stessa, nella quale si specifica la necessità di entrare con tale veicolo in Z.T.L. per esigenze dell'Associazione;

b2) coloro che prestano assistenza a persone non autosufficienti limitatamente al solo percorso per raggiungere la residenza dell'assistito previa presentazione in allegato alla richiesta, di autodichiarazione controfirmata dall'assistito, nella quale si specifica la necessità di entrare con un veicolo in Z.T.L. per raggiungere la residenza della persona bisognosa di assistenza.

c) CATEGORIA PARTICOLARE (simbolo CP):

c1) coloro che pur non rientranti nelle categorie già individuate, dimostrano l'effettiva necessità e/o urgenza di circolare e sostare all'interno della Z.T.L. (titolari di posto barca in via Dello Squero, ecc.);

c2) coloro che effettuano attività con finalità pubbliche, di Polizia o con rilevanza di pubblico interesse, esenti da tariffa.

d) OPERATORE ECONOMICO (simbolo OE):

A - imprese di autotrasporto e ditte che effettuano il trasporto merci in conto terzi;

B - esercizi per il commercio su area privata, di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, artigiani che effettuano la vendita diretta in appositi locali, ognuno dei quali ubicato all'interno della Z.T.L. e che effettuano il rifornimento del proprio esercizio con veicoli propri;

C - ditte che consegnano prodotti freschi deperibili ad attività economiche in genere;

D - ditte che consegnano prodotti freschi deperibili a domicilio del cliente (pasticcerie, pizzerie, gastronomie, piante e fiori, ecc.);

E - distribuzione medicinali;

F - agenti di commercio compresi i procacciatori di affari esclusivamente per il trasporto di campionario voluminoso;

G - rappresentanti di preziosi, trasporto valori;

H - artigiani e ditte che effettuano servizi privati (impresa di pulizia, manutenzione impianto termico, ecc.) in area privata per clienti posti all'interno della Z.T.L.;

I - traslochi;

L - operatori di commercio in area pubblica;

M - vigilanza.

e) LAVORI (simbolo L):

l'autorizzazione temporanea valida per la fascia oraria massima 7,00 - 20,00, nel rispetto delle norme generali di cui all'art. 7.1 per quanto applicabili, si rilascia ad artigiani e ditte che effettuano all'interno della Z.T.L. attività di manutenzione al domicilio del cliente ubicato all'interno della Z.T.L. (idraulici, falegnami, elettricisti, manutenzione di attrezzature per ufficio, negozi, abitazioni, bar, ristoranti, hotel, ecc.), o per interventi in genere sul patrimonio edilizio. I veicoli autorizzati per lavori possono sostare negli apposite aree destinate alla sosta individuate con apposita segnaletica, o al di fuori di questi spazi previa esposizione del disco orario per un tempo massimo di 60 (sessanta) minuti. Detti veicoli dovranno sempre esporre un foglio, predisposto dall'Ufficio Mobilità Urbana, di adeguate dimensioni dal quale risulti, perfettamente leggibile al controllo, l'indirizzo presso cui si sta svolgendo l'attività.

f) STRUTTURE RICETTIVE (simbolo SR):

Titolare della struttura ricettiva situata all'interno di Z.T.L. al fine di consegnare un contrassegno provvisorio ai propri clienti per consentire il transito veicolare per l'accesso e l'uscita sia dall'area privata a disposizione della struttura ricettiva o in assenza di questa, dalle adiacenti zone di sosta in area pubblica, previa esposizione nel veicolo di tale contrassegno provvisorio;

ART. 7.3 TARIFFE

1) Il rilascio dell'autorizzazione è soggetta al pagamento delle seguenti tariffe giornaliere, per ogni contrassegno nuovo o rinnovato per le categorie indicate in tabella:

CATEGORIA	SIMBOLO	TARIFFA GIORNALIERA
ABITANTE	R	€ 0,5/giorno
VOLONTARIO	V	
CATEGORIA PARTICOLARE	CP	€ 1/ giorno
OPERATORE ECONOMICO	OE	
LAVORI	L	

2) Il rilascio dell'autorizzazione per le strutture ricettive, è soggetta al pagamento delle seguenti tariffe mensili:

CATEGORIA	SIMBOLO	TIPOLOGIA			TARIFFA MENSILE
STRUTTURA RICETTIVA	SR	• alberghiera • extralberghiera	• alberghi • residenze turistico-alberghiere • alberghi diffusi • attività ricettive rurali e residenze d'epoca	fino a 7 camere/appartamenti	€ 8,00
				fino a 15 camere/appartamenti	€ 15,00
				da 16 camere/appartamenti	€ 20,00

				a 30 camere/appartamenti	
			• case per ferie e ostelli per la gioventù • esercizi di affittacamere • case e appartamenti per vacanze • appartamenti ammobiliati per uso	oltre 30 camere/appartamenti	€ 35,00
		all'aria aperta	• villaggi turistici • campeggi		€ 25,00

ART. 8 - AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA ESENTE DAL PAGAMENTO DI TARIFFA

- 1) Possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee senza pagamento di alcuna tariffa, per i veicoli:
 - a) utilizzati in occasione di manifestazioni patrocinate da questa Amministrazione;
 - b) in uso ad associazioni Onlus, sportive, di categoria o assimilabili;
 - c) dei Partiti Politici;
 - d) delle organizzazioni sindacali;
 - e) di istituzioni religiose;
 - f) di categoria residuale non rientrante nelle categorie già definite che effettuano attività con finalità pubbliche, di Polizia o con rilevanza di pubblico interesse;
 - g) degli accompagnatori dei bambini nelle scuole poste all'interno delle Z.T.L. secondo le prescrizioni stabilite nell'art. 8.1 "Autorizzazione scolastica invernale e/o estiva" e da apposita ordinanza dirigenziale;
 - h) degli operatori di commercio in area pubblica.
- 2) In caso di estrema e comprovata necessità il Dirigente di Settore o suo delegato, valutati i presupposti d'urgenza, possono rilasciare un'autorizzazione temporanea gratuita con validità massima di 3 (tre) giorni.
- 3) Tali autorizzazioni sono rilasciate:
 - a) con le stesse modalità, condizioni e prescrizioni previste per il rilascio delle autorizzazioni permanenti per quanto applicabili, dal Dirigente di Settore o suo delegato;
 - b) nel rispetto degli itinerari ed orari disciplinati dalle apposite ordinanze dirigenziali relative alle varie Z.T.L.;
 - c) con validità fino ad un massimo di 9 (nove) mesi ;
 - d) in forma unica, previa richiesta in bollo, e con un numero di appositi contrassegni pari al numero dei veicoli utilizzati dall'organizzazione e/o dei partecipanti alla manifestazione autorizzata all'interno della Z.T.L..

ART. 8.1 AUTORIZZAZIONE SCOLASTICA INVERNALE E/O ESTIVA (simbolo SC)

- 1) L'autorizzazione è rilasciata:
 - a) previa presentazione di richiesta da parte del genitore-tutore degli alunni di cui al punto c nel rispetto delle norme generali di cui al precedente art. 7.1, su modulo predisposto dall' U.O.C. Viabilità e Traffico
 - b) con le stesse modalità, condizioni e prescrizioni previste per il rilascio delle autorizzazioni permanenti per quanto applicabili, dal Dirigente di Settore o suo delegato;
 - c) sulla base dell'elenco degli alunni aventi diritto comunicato preventivamente dagli Istituti scolastici interessati;
 - d) nel rispetto degli itinerari di transito, aree di sosta ed orari indicati con successiva ordinanza dirigenziale;
 - e) con validità a partire dal giorno di rilascio al richiedente e con termine coincidente con la fine dell'Anno Scolastico
 - f) in forma unica e con un numero di contrassegni pari al numero dei veicoli utilizzati per accompagnare o riprendere i bambini a scuola ma comunque non superiore a 3 (tre);
- 2) Gli Istituti scolastici per i quali può essere rilasciata l'autorizzazione sia invernale che estiva ma in forma distinta e con le prescrizioni che verranno impartite con successiva Ordinanza Dirigenziale. Gli Istituti scolastici per i quali può essere rilasciata l'autorizzazione ai sensi del "Regolamento per il rilascio di autorizzazioni al transito ed alla sosta veicolari all'interno di ogni zona a traffico limitato comunale", sono indicati nei punti sottostanti unitamente alle prescrizioni da rispettare per ogni singolo istituto:

a) SCUOLA D'INFANZIA "GALLIZI":

- a1) per i bambini già frequentanti negli anni precedenti:

TRANSITO	ITINERARIO	ORARIO	VALIDITÀ
	via Da Serravalle, via Alavolini, vicolo Alavolini, via Montevecchio	7,45 - 9,30 11,45 - 12,15	12 settembre - 30 giugno

SOSTA	ZONA DI SOSTA	DURATA	13,00 - 14,15 15,45 - 16,15	
	nei pressi della scuola in deroga al divieto di sosta nella carreggiata senza intralcio alla circolazione	massima 30 min. con disco orario		

a2) per i bambini nuovi iscritti:

TRANSITO	ITINERARIO		ORARIO	VALIDITÀ
	via Da Serravalle, via Alavolini, vicolo Alavolini, via Montevecchio		7,45 - 16,15	12 settembre - 31 gennaio
			7,45 - 9,30 11,45 - 12,15 13,00 - 14,15 15,45 - 16,15	1 febbraio - 30 giugno
SOSTA	ZONA DI SOSTA	DURATA	ORARIO	VALIDITÀ
	nei pressi della scuola in deroga al divieto di sosta nella carreggiata senza intralcio alla circolazione	massimo 30 min. con disco orario	7,45 - 16,15	12 settembre - 31 gennaio
			7,45 - 9,30 11,45 - 12,15 13,00 - 14,15 15,45 - 16,15	1 febbraio - 30 giugno

b) SCUOLA D'INFANZIA "ISTITUTO SAN MARCO":

b1) per tutti i bambini:

TRANSITO	ITINERARIO		ORARIO	VALIDITÀ
	via Gasparoli, via S. Marco, via Mura Sangallo			
SOSTA	ZONA DI SOSTA	DURATA	7,30 - 9,30 12,50 - 13,15 15,45 - 16,15	12 settembre - 30 giugno
	nei pressi dell'ingresso della scuola in via S. Marco, in deroga al divieto di sosta nella carreggiata senza intralcio alla circolazione	massimo 30 min. con disco orario		

c) ASILO NIDO "IL GRILLO":

c1) per gli alunni già frequentanti:

SOSTA	ZONA DI SOSTA	DURATA	ORARIO	VALIDITA'
	in via Mura Sangallo, lato bastione, nel tratto compreso tra il n.c. 38 ed il n.c. 36 in deroga al divieto di sosta istituito con ordinanza n. 80/04	massimo 30 min. con disco orario	7,25 - 10,00 12,00 - 14,15 16,00 - 17,30	12 settembre - 30 giugno

c2) per gli alunni nuovi iscritti:

SOSTA	ZONA DI SOSTA	DURATA	ORARIO	VALIDITA'
	in via Mura Sangallo, lato bastione, nel tratto compreso tra il n.c. 38 ed il n.c. 36 in deroga al divieto di sosta istituito con ordinanza n° 80/04	massimo 30 min. con disco orario	7,25 - 13,00	12 settembre - 31 gennaio
			7,25 - 10,00 12,00 - 14,15 16,00 - 17,30	1 febbraio - 30 giugno

d) CENTRO ESTIVO "GALLIZI":

TRANSITO	ITINERARIO		ORARIO	VALIDITÀ
	via Da Serravalle, via Alavolini, vicolo Alavolini, via Montevecchio			
SOSTA	ZONA DI SOSTA	DURATA	7,30 - 9,30	2 mesi max durante l'estate
	nei pressi della scuola in deroga al divieto di sosta nella carreggiata senza intralcio alla circolazione	massimo 30 min. con disco orario	13,00 - 14,30 16,00 - 17,00	

e) CENTRO ESTIVO "IL GRILLO":

TRANSITO	ITINERARIO		ORARIO	VALIDITÀ
	via Mura Sangallo			
SOSTA	ZONA DI SOSTA	DURATA	7,30 - 9,30	2 mesi max durante l'estate
	in via Mura Sangallo, lato bastione, nel tratto compreso tra il n.c. 38 ed il n.c. 36 in deroga al divieto di sosta istituito con ordinanza n° 80/04	massimo 30 min. con disco orario	12,00 - 14,00 16,00 - 18,30	

ART. 9 - RICEVUTA PER L'ACCESSO GIORNALIERO

- 1) Per accedere e sostare giornalmente con il veicolo in Z.T.L., l'interessato deve munirsi di apposita ricevuta di pagamento, che avverrà con sistema automatizzato previa verifica da parte del richiedente:
 - a) di eventuali norme sulla limitazione dell'inquinamento atmosferico e/o acustico vigenti nella Z.T.L. in cui desidera circolare;
 - b) della percorribilità dell'itinerario in relazione alle dimensioni del veicolo, ad occupazioni di suolo pubblico per manifestazioni, lavori, eventi, ecc.;
- 2) la ricevuta per l'accesso giornaliero consente:
 - a) il transito e la sosta in una sola Z.T.L. ed eventuali altre Z.T.L. obbligatoriamente transitabili negli itinerari di ingresso ed uscita da quella richiesta;
 - b) il transito solo di veicoli aventi massa a pieno carico non superiore a 3,5 t.. Qualora il veicolo abbia un peso superiore a 3,5 t. l'interessato deve munirsi del nulla osta dell'Ufficio Tecnico comunale e della ditta che effettua la manutenzione dei sottoservizi urbani per l'itinerario da seguire limitatamente alle Z.T.L. permanenti Centro Storico e Lido;
 - c) la sosta continuativa solo all'interno delle aree predisposte per il parcheggio dei veicoli individuate con apposita segnaletica per il periodo di validità della ricevuta;
 - d) la sosta anche fuori delle aree predisposte per il parcheggio dei veicoli in deroga al divieto di sosta ma non in presenza del divieto di fermata, limitatamente ad operazioni di carico/scarico e comunque per un tempo non superiore a 30 minuti previa esposizione del disco orario senza creare mai intralcio alla circolazione;
- 3) la ricevuta per l'accesso giornaliero non permette il transito e la sosta:
 - a) nelle vie interessate da divieti istituiti a seguito dello svolgimento di fiere, mercati o altre manifestazioni regolarmente autorizzate;
 - b) nel tratto di via Simonetti compreso tra il porto ed il piazzale Amendola, nell'orario 10:00 – 14:00 e 16:00 – 7:00 di ogni giorno del periodo 1° aprile - 30 settembre di ogni anno;
 - c) in corso Matteotti e piazza XX Settembre nell'orario 16:00 – 20:00.

- 4) La ricevuta per l'accesso giornaliero ha validità e tariffe indicate nella seguente tabella:

VALIDITA'	TARIFFA
fino ad 1 ora	€ 5,00
fino a 2 ore	€ 10,00
fino a 3 ore	€ 15,00
oltre 3 ore e fino alla mezzanotte del giorno di validità	€ 25,00

ART. 10 - DEROGHE

- 1) Nella Z.T.L. possono circolare senza autorizzazione i veicoli sotto indicati a condizione che qualora il veicolo abbia un peso superiore a 3,5 t. deve essere munito del nulla osta dell'Ufficio Tecnico comunale e della ditta che effettua la manutenzione dei sotto servizi urbani per l'itinerario da seguire limitatamente alle Z.T.L. permanenti Centro Storico e Lido:
 - a) velocipedi;
 - b) autobus in servizio pubblico;
 - c) autobus anche privato utilizzato per il trasporto alunni ed anziani in spiaggia;
 - d) taxi;
 - e) veicoli di Amministrazioni ed Aziende Pubbliche o a partecipazione pubblica, con insegne (logo) dell'Ente di appartenenza;
 - f) veicoli di ditte private che effettuano esclusivamente servizi pubblici o di pubblica utilità individuati con apposita ordinanza dirigenziale (telecomunicazioni, servizi postali, elettricità, gas e trasporti, gestione dei rifiuti, approvvigionamento idrico, trasporti funebri, pulizia impianti fognari, ecc.). Tali veicoli possono sostare in prossimità dell'area dell'intervento purché non creino intralcio alla circolazione. In corso Matteotti e piazza XX Settembre la sosta è consentita solo per interventi tecnici che interessano la sede stradale o impianti aerei presenti nella via. Sono inclusi nel presente punto tutte le ditte che effettuano il servizio postale universale in esclusiva e con apposita licenza rilasciata dalla Direzione generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero dello Sviluppo Economico. Alle ditte che effettuano il servizio con apposita licenza viene rilasciato un contrassegno gratuito, previa presentazione di copia della

propria licenza ministeriale per effettuare il servizio postale universale ed in caso di ditta mandataria regolarmente registrata al Ministero competente, copia del contratto per lo svolgimento del servizio in nome e per conto della ditta titolare della licenza postale;

- g) veicoli di imprese anche private incaricate di eseguire lavori e servizi (rimozione veicoli, disinfestazione, ecc.) su incarico comunale purché espongano nel veicolo un contrassegno gratuito rilasciato dall'U.O.C. Viabilità e Traffico previa comunicazione dell'ufficio comunale che ha affidato l'incarico;
- h) veicoli in servizio di Soccorso, delle Forze di Polizia, della Protezione Civile, degli Uffici Giudiziari;
- i) veicoli al servizio di persone invalide recanti in modo ben visibile lo speciale contrassegno previsto dal Codice della Strada;
- l) veicoli dei commercianti su area pubblica interna alla Z.T.L. con uso autorizzato di posteggio da parte dell'ufficio comunale competente in materia di commercio, che hanno necessità di effettuare operazioni di carico/scarico merce e/o posizionare il veicolo all'interno del posteggio. Per un migliore riconoscimento del veicolo, l'U.O.C. Viabilità e Traffico su comunicazione del Commercio, rilascia ai titolari di posteggio un contrassegno gratuito di riconoscimento con indicati principalmente i giorni e gli orari di transito e sosta, la targa del veicolo, l'area di sosta, l'ubicazione ed il numero del posteggio. Ai titolari di posteggi commerciali (spuntisti) sarà rilasciato un permesso giornaliero dal personale della Polizia Locale;
- m) veicoli che effettuano carico e scarico del materiale oggetto dell'occupazione di suolo pubblico concessa, ad esclusione delle attività edili, per un tempo non superiori a 30 minuti e per una portata a pieno carico inferiore ai 100 quintali.

2) Sono esonerate dal pagamento della tariffa, le autorizzazioni afferenti a veicoli elettrici.

3) Per particolari e comprovate esigenze, il Dirigente competente potrà prevedere, con apposito atto dirigenziale, particolari deroghe alle norme sulle fasce orarie e sulla circolazione e sosta nell'ambito della Z.T.L..

ART. 11 - SANZIONI

1) Sono sanzionati ai sensi del vigente Codice della Strada:

a) la circolazione e la relativa sosta veicolare in Z.T.L.:

a1) in assenza dell'autorizzazione o con autorizzazione non più valida in quanto sono venuti a cessare i requisiti che ne hanno permesso il rilascio;

a2) in assenza della ricevuta giornaliera di pagamento;

b) la circolazione e sosta contemporanea e non alternativa di più veicoli autorizzati con un unico contrassegno;

c) la circolazione e la sosta nell'ambito di zone o sottozone diverse da quelle autorizzate;

d) l'accesso alla Z.T.L. da un ingresso diverso da quello autorizzato;

e) la circolazione e la sosta in Z.T.L. o sottozona Z.T.L. in fascia oraria diversa da quella autorizzata.

2) E' considerato veicolo in sosta abusiva, pertanto sanzionato ai sensi del Codice della Strada, il veicolo in possesso di autorizzazione lasciato nell'ambito della Z.T.L., al di fuori degli spazi di sosta appositamente individuati con idonea segnaletica:

a) senza esposizione del disco orario;

b) oltre il termine massimo stabilito per singole categorie di autorizzazioni;

c) in sosta d'intralcio.

3) E' prevista la sanzione da € 50,00 ad € 300,00 a carico del titolare della struttura ricettiva (art. 6.2.9 e art. 7.2.f) che non provvede a compilare correttamente ed in tutte le sue parti, il contrassegno rilasciato ai clienti.

4) Per ogni altra violazione per la quale non è stata espressamente prevista una sanzione nel presente Regolamento, si applicano le norme del Codice della Strada. Per la mancata esposizione del titolo autorizzativo sia per il transito e la sosta all'interno della Z.T.L. sia per la sosta in deroga al disco orario di cui al punto 2c dell'art. 6.2.1 del presente Regolamento, è previsto il pagamento di € 10,00 quale rimborso spese procedurali ed amministrative.

5) Fatte salve ipotesi di reato riconducibili a false/mendaci dichiarazioni o ad altre specifiche violazioni penali e se non diversamente disciplinato da altra specifica norma di questa Amministrazione, saranno soggette alla sanzione da € 25,00 ad € 75,00, le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento.

6) E' vietata la riproduzione delle autorizzazioni, dei contrassegni e delle ricevute di pagamento per l'accesso in Z.T.L.. Tali riproduzioni sono sanzionate ai sensi del Codice Penale.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1) Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva. Salvo che l'Ufficio non provveda alla sostituzione dei permessi rilasciati con la previgente normativa regolamentare adeguandoli alla disciplina del nuovo Regolamento, gli stessi mantengono la propria validità fino alla naturale scadenza.

2) Per quanto non espressamente previsto, il Dirigente competente può provvedere con apposita ordinanza dirigenziale, nel rispetto dei principi e delle indicazioni di contesto desumibili dal presente regolamento.

- 3) ~~In attesa dell'automatizzazione delle modalità di pagamento di cui all'art. 9, comma 1, è consentito l'accesso alle condizioni indicate nello stesso articolo, ai soggetti che si doteranno di apposita ricevuta di pagamento rilasciata dal Comando di Polizia Locale, fermo restando che tale periodo transitorio non dovrà eccedere la data di marzo 2016.~~
- 4) Con il presente Regolamento vengono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari che disciplinano la materia relativa al rilascio delle autorizzazioni alla Z.T.L., del relativo accesso e sosta, in contrasto con il presente Regolamento.
- 5) Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge n° 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso l'U.O.C. Viabilità e Traffico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Copia dello stesso sarà altresì pubblicato sul sito internet del Comune. Contestualmente, nel sito del Comune di Fano verranno pubblicati i moduli predisposti dagli uffici competenti per poter effettuare la richiesta delle varie autorizzazioni per l'accesso e sosta alla Z.T.L..
- 6) Con ordinanza dirigenziale potrà essere istituita una limitazione alla velocità inferiore ai 50 Km/h.
- 7) Al presente Regolamento sono allegate le planimetrie delle Zone a Traffico Limitato permanenti, così come individuate con deliberazione di Giunta Comunale n° 76 del 20/3/13.